

Proposta di riforma dello statuto elaborata dal direttivo

(in corsivo e neretto parti nuove)

ARTICOLI 1 E 2 INVARIATI

ARTICOLO 3

ARTICOLO 3

L'Associazione della stampa parlamentare iscrive quali soci - a domanda - i giornalisti professionisti di cui al punto a) dell'articolo 2, i quali abbiano in corso con la testata che ne chiede l'accreditamento un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a cui sia esplicitamente attribuita la mansione di redattore politico-parlamentare, in applicazione dei contratti giornalistici vigenti.

Il Consiglio direttivo, qualora verifichi la non corretta applicazione delle norme contrattuali relative alla mansione assegnata, d'intesa con il giornalista interessato, lo segnala agli organismi sindacali di base e di categoria.

Ai soci sono rilasciate tessere nominative di accesso alle sedi parlamentari sulla base dei seguenti parametri:

a) giornali quotidiani a carattere e diffusione nazionale con prevalente contenuto politicoparlamentare:

fino a 8 tessere per testata;

b) **giornali quotidiani a diffusione regionale: fino a 3 tessere per testata;**

c) settimanali a carattere e diffusione nazionale, con ampi spazi di informazione politicoparlamentare:

fino a 3 tessere per testata;

d) agenzie nazionali di stampa: fino a 16 tessere per testata. La quota può essere elevata fino a 18 tessere per le agenzie che abbiano più di 100 redattori e fino a 24 per le agenzie con più di 200 redattori **dipendenti a tempo indeterminato con contratto giornalistico;**

e) agenzie di servizi che abbiano un organico di almeno 10 redattori - **dipendenti a tempo indeterminato con contratto giornalistico** e che forniscano dalla Capitale l'informazione politico-parlamentare a quotidiani o periodici o a reti radiofoniche o televisive: fino a 3 tessere. La quota può essere elevata fino a 6 tessere se la testata ha più di 15 redattori **dipendenti a tempo indeterminato con contratto giornalistico;**

f) telegiornali e giornali radio a diffusione nazionale e interregionale - regolarmente iscritti al registro nazionale delle emittenti radiotelevisive, cui si applicano le norme per la registrazione della stampa contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8/2/1948 n° 47, che diffondano, secondo le norme di cui alla legge 223 del 6/8/1990, notiziari quotidiani a carattere nazionale, con ampia informazione politico-parlamentare - 1 tessera. **La quota può essere elevata fino a 2 tessere qualora i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano almeno 15, fino a 3 tessere per testata qualora i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano almeno 25 e fino a 5 tessere per testata qualora i giornalisti professionisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato siano almeno 50.** La quota di 5 tessere può essere aumentata fino a 8 tessere se l'organico della testata è di almeno 80 redattori;

f1) **Giornale Radio Rai e Gr Parlamento: sino a 24 tessere (nota a verbale)**

g) struttura unitaria dei servizi parlamentari **televisivi** della Rai: fino a 18 tessere;

h) struttura redazionale centrale **dell'informazione regionale** della Rai: fino a 2 tessere;

i) televideo: fino a 2 tessere; (**nota a verbale**)

m) **testate esclusivamente online a prevalente carattere informativo politico parlamentare registrate in tribunale: una tessera ogni cinque giornalisti professionisti dipendenti a tempo indeterminato, sino a un massimo di otto tessere.**

n) **testate televisive all news che trasmettano informazione continua nelle 24 ore : 4 tessere. La quota può essere elevata fino a 8 tessere qualora i giornalisti professionisti dipendenti a tempo indeterminato siano almeno 50 e fino a 12 tessere in presenza di almeno 80 giornalisti professionisti a tempo indeterminato.**

Il direttivo può concedere - su richiesta motivata dei direttori - una tessera a reti che mandino in onda programmi di informazione politico-parlamentare. La concessione è limitata alla durata delle trasmissioni.

Il direttivo può concedere - con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e con i criteri previsti per le testate on line - accrediti a giornalisti professionisti dipendenti di nuovi media, purché siano testate regolarmente registrate.

Le quote indicate nel presente articolo sono da intendere come limite massimo.

La copertura delle quote, parziale o totale, è decisa dal Consiglio direttivo in rapporto allo spazio dedicato all'informazione politico-parlamentare da ciascuna testata, agli organici redazionali e alla continuità dell'esercizio dell'attività professionale nelle sedi istituzionali di quanti sono già accreditati per la testata richiedente.

Il Consiglio può decidere, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di aumentare al massimo di 2 unità la quota di una testata in presenza di documentate esigenze ed esclusivamente se le tessere già concesse sono pienamente utilizzate.

Il Consiglio non può concedere ad alcuna testata tessere extra quota quando nell'elenco degli iscritti figurino già 20 soci a favore dei quali è stata assunta tale decisione.

ARTICOLO 4

NORME PER L'ISCRIZIONE - Ai fini dell'iscrizione all'Associazione della stampa parlamentare, il giornalista professionista deve presentare al Consiglio direttivo domanda corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione scritta del direttore responsabile della testata contenente richiesta di accredito ***attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con esplicita attribuzione delle mansioni di redattore politico parlamentare in applicazione dei contratti giornalistici vigenti.*** La dichiarazione va contestualmente sottoscritta dal direttore amministrativo;

b) certificato di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco professionisti;

c) attestazione, entro 90 giorni e comunque prima della conferma dell'iscrizione, dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", confermativa del versamento dei ***contributi previdenziali in applicazione dei contratti giornalistici vigenti del giornalista di cui si richiede l'accredito.*** La mancata conferma dell'INPGI comporta la revoca dell'iscrizione.

Le domande di ammissione sono elencate in ordine alfabetico negli appositi Albi dell'Associazione del Senato, della Camera e della Presidenza del Consiglio per la durata di 15 giorni; con le stesse modalità sono rese note le decisioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, dopo aver verificato l'esistenza dei titoli necessari, rilascia ai giornalisti di cui è chiesto l'accredito una tessera provvisoria di accesso alle sedi parlamentari della durata massima di 6 mesi. L'iscrizione definitiva è deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver valutato l'effettivo svolgimento in maniera continuativa dell'attività di informazione politico-parlamentare e dopo aver preso atto della partecipazione ai seminari di studio e di aggiornamento sull'attività parlamentare,

organizzati dall'Associazione della stampa parlamentare.

Il giornalista accreditato e il direttore della testata, che ha fatto la relativa richiesta, sono tenuti - entro 15 giorni - a dare al Consiglio direttivo comunicazione sulle variazioni eventualmente intervenute negli incarichi professionali (cessazione del rapporto di lavoro o trasferimento ad altro servizio). In caso di inadempienza, il Consiglio direttivo provvede entro 30 giorni, dopo il necessario accertamento, alla revoca degli accrediti.

Il socio che perde il titolo per l'iscrizione conserva l'anzianità maturata che sarà sommata a quella conseguita in caso di reinscrizione. Il raggiungimento del diritto ad essere iscritto quale socio Asp si consegue con l'anzianità prevista dallo Statuto vigente al momento della richiesta di iscrizione ex articolo 4.

Al socio rimasto disoccupato - se iscritto da almeno un anno - è mantenuta l'iscrizione per il periodo di cassa integrazione e per quello di disoccupazione indennizzato dall'INPGI. ***Su richiesta dell'interessato, e di fronte alla produzione di una documentazione che certifichi una o più collaborazioni retribuite, l'iscrizione può essere prorogata dal consiglio direttivo sino a un massimo di 24 mesi. Il periodo di prolungamento dell'iscrizione non vale ai fini della maturazione della qualifica di socio anziano.*** L'iscrizione è immediatamente revocata qualora il socio abbia un nuovo contratto, sempre che la testata non faccia richiesta di iscrizione, nell'ambito delle quote fissate dall'apposito articolo

L'appartenenza all'Associazione comporta in ogni caso, per i soci ordinari, l'effettivo e continuativo svolgimento dell'attività professionale a livello politico-parlamentare che deve essere documentata dal socio a richiesta del Consiglio direttivo che provvederà allà valutazione necessaria.

Qualora il Consiglio direttivo accerti che il giornalista iscritto nell'elenco ordinario dei soci non abbia corrisposto, nella sua attività professionale, ai requisiti di cui al comma precedente, provvederà, previa formale contestazione all'interessato e dopo averne valutato le osservazioni scritte, alla cancellazione. L'accettazione delle iscrizioni sostitutive è subordinata alla condizione che il giornalista politico-parlamentare sostituito non sia stato rimosso dal suo incarico senza giusta causa.

Se il socio sostituito senza il suo consenso formalizza immediatamente una vertenza sindacale o si rivolge alla magistratura, mantiene l'iscrizione fino al momento della conclusione della vertenza sindacale o della sentenza definitiva. Il periodo non sarà conteggiato ai fini dell'anzianità nel caso in cui le pronunce definitive siano contrarie alla sua istanza.

I soci che siano stati prepensionati in seguito a stati di crisi, se titolari di collaborazioni retribuite nell'ambito dell'informazione politico parlamentare, hanno il diritto di chiedere al consiglio direttivo di mantenere l'iscrizione all'Associazione sino al raggiungimento dell'età pensionabile, producendo adeguata documentazione. Il periodo di prolungamento dell'iscrizione non vale ai fini della maturazione della qualifica di socio anziano.

ARTICOLI 5 E 6 INVARIATI

ARTICOLO 7

PERMESSI TEMPORANEI - L'Associazione, per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 2, d'intesa con le presidenze delle Camere, è autorizzata a rilasciare permessi temporanei: a) a giornalisti professionisti o praticanti ***con rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato***, su richiesta motivata del direttore della testata o del responsabile del servizio redazionale, a condizione che vengano già pienamente utilizzati i colleghi iscritti all' Asp. In nessun caso i permessi temporanei possono essere rilasciati allo stesso giornalista in maniera continuativa e tale da trasformarli di fatto in un accredito aggiuntivo. ***In linea generale nessun giornalista con***

rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato può avere permessi temporanei che superino l'arco di 6 mesi continuativi. Qualora ciò accadesse il consiglio direttivo, d'intesa con l'interessato, può chiedere al direttore responsabile di regolarizzare la posizione del proprio dipendente.

b) a giornalisti pubblicisti contrattualizzati ex articolo 36 del CNLG (con testate le quali hanno i requisiti per chiedere accrediti permanenti alla Associazione della stampa parlamentare) con le modalità previste dal precedente punto "a";

c) a giornalisti free lance che producano una lettera di specifico incarico da una testata che abbia i requisiti per chiedere accrediti permanenti all' Associazione della stampa parlamentare, con le modalità prevista dal punto "a".

d) Il consiglio direttivo dell'ASP può rilasciare permessi di accesso della durata massima di sei mesi a giornalisti professionisti che non abbiano un rapporto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato che possano documentare una o più collaborazioni continuative con testate che abbiano i requisiti per chiedere accrediti permanenti.

(AGGIUNTA NOTA A VERBALE)

I permessi temporanei non possono essere rilasciati a quanti si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste per gli iscritti alla Associazione della stampa parlamentare dal precedente articolo 6.

Le testate che intendano chiedere permessi temporanei per i propri redattori sono tenute a presentare una richiesta scritta al consiglio direttivo, attestante la registrazione in tribunale, le caratteristiche del mezzo di comunicazioni e la consistenza della redazione. In assenza di tale documentazione il consiglio direttivo valuterà ogni richiesta singolarmente.

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell' Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il vice Presidente;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) il Consiglio direttivo;
- f) *il Collegio di garanzia e promozione culturale;*
- g) il Collegio dei revisori dei conti

Nessuno socio può rivestire la stessa carica sociale per più di due mandati consecutivi. Nessun socio può rimanere per più di tre mandati consecutivi in cariche sociali, anche diverse tra loro. Norma transitoria: Per i soci che al momento dell'approvazione della presente riforma statutaria abbiano già rivestito cariche sociali per tre o più mandati consecutivi è consentito un solo mandato ulteriore.

ARTICOLO 9

LE ASSEMBLEE - L'Assemblea dei soci, convocata dal Consiglio direttivo, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per il bilancio e ogni 4 anni per eleggere gli organi dell' Associazione. L'Assemblea ordinaria: a) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo -

relativo all'esercizio finanziario che si chiude il 31 dicembre di ogni anno - ed esercita ogni altra attribuzione richiesta dal funzionamento dell'Associazione;

b) nomina, su proposta del Consiglio direttivo, la commissione elettorale, il presidente del seggio e gli scrutatori;

c) elegge a suffragio segreto e diretto Presidente, vice Presidente, 9 Consiglieri, **7 componenti del consiglio di garanzia e promozione culturale** e 3 Revisori dei conti.

In prima convocazione, per la validità dell' Assemblea ordinaria, è richiesta la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può essere indetta per lo stesso giorno ad **almeno un'ora** di distanza dalla prima, l'adunanza è considerata valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria: a) ogni qual volta lo decida il Consiglio direttivo; b) quando ne facciano richiesta almeno 25 soci con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno che debbono rigorosamente riguardare materie della vita associativa; c) per deliberare la riforma dello Statuto **secondo la procedura prevista dall'articolo 10**.

L'avviso di convocazione dell' Assemblea, con indicati gli argomenti da trattare, è **pubblicato in via telematica** e affisso almeno dieci giorni prima nelle sale stampa della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano la convocazione della Assemblea straordinaria da parte del Consiglio direttivo può avvenire in un termine più breve, non inferiore a 3 giorni.

norma transitoria:

L'allungamento della durata degli organi sociali da tre a quattro anni entra in vigore con la consiliatura successiva a quella durante il cui mandato viene approvata la presente modifica statutaria.

ARTICOLO 10

LA RIFORMA DELLO STATUTO

Se il consiglio direttivo ravvisa la necessità di una riforma dello statuto, invita con comunicazione scritta tutti i soci a inviare proposte emendative, indicando un termine ultimo. Il consiglio direttivo procede poi a elaborare una proposta, che viene inviata ai soci e discussa in un'assemblea straordinaria, dopo la quale i soci hanno trenta giorni di tempo per inviare eventuali emendamenti motivati.

Il consiglio direttivo elabora una proposta aggiornata che viene trasmessa ai soci. Eventuali emendamenti non accolti sono sottoposti a una successiva assemblea straordinaria per la riforma dello statuto. Gli emendamenti sono votati in assemblea con voto palese, tale assemblea dev'essere convocata con almeno 20 giorni di anticipo. In prima convocazione è necessaria la metà più uno soci, in seconda convocazione è richiesto – perché l'assemblea sia valida - almeno un terzo dei soci. Gli emendamenti sono approvati se votati dalla maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per l'assemblea gli emendamenti si intendono decaduti.

Il consiglio direttivo, a seguito del voto degli emendamenti, sottopone all'approvazione dei soci un testo definitivo, con votazione per singoli articoli o per parti omogenee.

L'Assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto viene convocata con almeno 20 giorni di anticipo e costituisce un seggio cui i soci possono accedere, per votare, dalle 8,30 alle 20,30.

Le modifiche allo Statuto sono valide se approvate a maggioranza da un numero di soci che costituisca almeno un terzo degli iscritti.

ARTICOLO 11 INVARIATO

ARTICOLO 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal vice Presidente e da 9 Consiglieri che durano *in carica quattro anni*. Qualora nessun collega che opera stabilmente al Senato risulti eletto, quello che, candidato, ottiene il maggior numero di voti presenza ai lavori del Consiglio direttivo.

In ogni caso, il Presidente dell' Associazione delega ad un rappresentante dei colleghi che operano a palazzo Madama i propri poteri di rappresentanza ai fini della gestione della Sala stampa del Senato. All'atto del suo insediamento il Consiglio elegge, al suo interno e con votazione segreta, a maggioranza dei componenti, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- a) attua le finalità dell' Associazione;
- b) delibera, entro 30 giorni dalla loro presentazione, sulle richieste di ammissione a socio, e, in caso di accoglimento, chiede ai competenti uffici delle Camere il rilascio delle tessere di accesso alle sedi parlamentari, comprovando per ciascuno dei richiedenti l'esistenza dei titoli prescritti;
- c) sovrintende all'organizzazione delle attrezzature e dei servizi messi a disposizione dei soci nelle sedi parlamentari;
- d) organizza due volte l'anno – *d'intesa con il Collegio di garanzia e promozione culturale* - i seminari di studio e di aggiornamento sull'attività parlamentare, aperti a tutti i soci e comunque necessari per ottenere l'iscrizione definitiva all'Associazione..
- e) vigila sulla autodisciplina dei soci per la salvaguardia del decoro e della dignità professionale;
- f) giudica sui comportamenti dei soci e infligge eventuali sanzioni disciplinari di primo grado;
- g) accerta l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e continuativa dei soci, verificando periodicamente - anche con l'incrocio con i permessi temporanei richiesti dalle rispettive testate di appartenenza per altri redattori - che l'iscrizione risponda a reali esigenze di lavoro, in assenza delle quali procede alla cancellazione;
- h) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- i) convoca, con almeno 30 giorni di anticipo, l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali e l'Assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto;
- l) fissa l'importo del contributo annuale dovuto dai soci.

Il Segretario:

- 1) dà esecuzione alle delibere dell' Assemblea e del Consiglio;
- 2) coordina l'attività dell' Associazione;
- 3) conserva e cura gli atti sociali;
- 4) vigila, anche con la collaborazione di altri Consiglieri, per fare in modo che ai giornalisti siano garantite adeguate condizioni di lavoro, con particolare attenzione per quanto riguarda la salute e la sicurezza;
- 5) fornisce a tutti i Consiglieri, almeno 3 giorni prima delle riunioni del Consiglio, con deposito presso gli assistenti parlamentari, ogni elemento necessario per le decisioni da assumere.

I Consiglieri possono chiedere che sia inserito un argomento nell'ordine del giorno della seduta successiva. In caso di decadenza o dimissioni di uno o più Consiglieri subentrano nel Consiglio i candidati non eletti, nell'ordine dei voti riportati.

Le dimissioni contestuali di 6 componenti il Consiglio direttivo comportano la decadenza del Consiglio stesso, nonché del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti. In tal caso, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali devono tenersi entro il 30° giorno dalla data di presa d'atto della dichiarazione di decadenza.

Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del Consiglio direttivo, decade dall'incarico ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di procedere entro il 31 ottobre di ciascun anno alla revisione generale della posizione dei soci - in aggiunta a quanto previsto dal punto 'g' del presente articolo - deliberando la conferma dell'iscrizione o la cancellazione del socio a seguito del venir meno dei titoli di accredito. Non si può procedere alla revisione generale nei sei mesi precedenti il voto per il rinnovo delle cariche sociali.

Qualora vengano meno i suoi titoli di accredito, il socio eletto a cariche sociali mantiene l'iscrizione fino alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 13 INVARIATO

ARTICOLO 14

Collegio di garanzia - Il Collegio di garanzia e promozione culturale è composto da 7 soci anziani.

Esso svolge i seguenti compiti:

a) Decide, a maggioranza dei componenti, sui ricorsi in materia di violazione o di inosservanza delle norme statutarie presentati da singoli soci, o gruppi di soci;

b) esamina in grado di appello le deliberazioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare, confermandole o riformandole;

c) Si pronuncia su questioni legate alla vita associativa deferite dal Consiglio direttivo o sollevate da un singolo socio.;

d) Organizza e promuove - d'intesa con il Direttivo - l'attività culturale dell'associazione, compresi i corsi di aggiornamento professionale.

Sulle questioni disciplinari e regolamentari di cui ai punti a), b) e c) Il Collegio comunica, entro un mese dal ricorso, le proprie decisioni - che sono insindacabili - al Consiglio direttivo cui è demandato l'obbligo di darvi esecuzione.

Il mandato dei componenti del collegio di garanzia scade con quello del consiglio direttivo. Ai suoi componenti si applicano le stesse regole di rielezione degli altri organi sociali, tranne nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di candidati per la composizione dell'organismo.

Il Collegio, entro una settimana dai risultati delle votazioni, è convocato per procedere all'elezione del Presidente.

Il presidente del collegio può essere invitato alle riunioni del consiglio direttivo, dove ha diritto di parola, al fine di meglio coordinare l'attività dell'Associazione. Allo stesso scopo il presidente dell'Asp e il segretario possono chiedere di intervenire, o essere invitati alle riunioni del collegio di garanzia.

ARTICOLO 15 INVARIATO

ARTICOLO 16

ELEZIONI - I soci ordinari hanno diritto di voto per il consiglio direttivo. I soci anziani hanno diritto di voto per il Collegio di garanzia e di promozione culturale. Entrambe le categorie hanno diritto di voto per il collegio dei revisori dei conti".

Ogni socio ***ordinario*** riceve dal seggio elettorale un'unica scheda contenente le liste dei candidati all'elezione del Presidente, del vice Presidente, dei 9 Consiglieri e dei 3 Revisori dei conti (2 effettivi ed 1 supplente). Sono ammessi alle candidature i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti e risultano eletti coloro che hanno ottenuto, per ciascuna carica, il maggior numero di voti.

Le preferenze attribuite ai candidati alla presidenza che non risultano eletti sono valide per far concorrere gli stessi all'elezione dei nove Consiglieri.

In caso di parità di voti risulta eletto il socio che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di parità di iscrizione, risulta eletto il socio più anziano di età.

Sono elettori ed eleggibili i soci in regola con il pagamento delle quote sociali con esclusione dei soci con iscrizione provvisoria.

Ciascun socio **ordinario** può presentare liste di candidati contenenti l'indicazione del Presidente, del vice Presidente e di almeno 5 Consiglieri da eleggere, corredate da almeno 20 firme di soci.

Le liste dovranno essere consegnate alla commissione elettorale almeno 7 giorni prima della data delle votazioni corredate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature. Se la scadenza è in un giorno festivo, il termine di presentazione delle candidature è protratto alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.

Se per l'elezione del Consiglio direttivo concorre una sola lista, il numero dei candidati deve essere di almeno 15. In tal caso al termine di presentazione delle candidature si aggiunge un ulteriore termine di 48 ore per il completamento della lista.

Le liste verranno obbligatoriamente affisse nelle sala stampa del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio.

Gli elettori (soci ordinari) potranno votare per un candidato alla Presidenza, per un candidato alla vice Presidenza, per un massimo di 5 Consiglieri e 2 Revisori dei conti. Sarà revisore supplente il candidato che, nell'ordine dei voti, segue immediatamente i nominativi dei primi 2 eletti, che saranno revisori effettivi.

L'elettore non può esprimere più di un voto di panachage a favore di un candidato Consigliere. Il voto di panachage è nullo in assenza di preferenza per un candidato alla Presidenza.

Per il Collegio di garanzia e i Revisori dei conti, le preferenze possono essere espresse senza vincoli di lista.

Le elezioni si svolgeranno ininterrottamente dalle 8,30 alle 20,30 dello stesso giorno.

Immediatamente dopo si procederà allo scrutinio fino alla proclamazione di tutti gli eletti alle cariche sociali. Il seggio sarà composto da un Presidente e da 2 scrutatori.

In caso di contestazione sarà valido il giudizio del Presidente. I soci, impossibilitati a votare presso il seggio perché impegnati in servizio fuori Roma o per gravi motivi di salute - a condizione che informino la commissione elettorale con almeno 24 ore di anticipo per i necessari adempimenti - potranno esprimere il loro voto per un tempo prefissato, con tutte le garanzie di riservatezza stabilite in apposito regolamento - approvato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti - che sarà affisso all'albo sociale unitamente alla convocazione della Assemblea per le elezioni

Per il collegio di garanzia le candidature sono singole e vanno presentate con gli stessi tempi del consiglio direttivo. Ciascun socio anziano riceverà al seggio un'unica scheda contenente i nomi dei candidati al collegio di garanzia e al collegio dei revisori dei conti. Si potranno esprimere sino a 3 preferenze per il collegio di garanzia e 2 per i revisori. Per il collegio di garanzia risulteranno eletti i sette candidati più votati.

ARTICOLO 18

DOVERI DEI SOCI - I soci ed i titolari di permessi provvisori di accesso alle sedi parlamentari, rilasciati dall'Associazione stampa parlamentare, hanno il dovere:

- a) di rispettare le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo per assicurare un ordinato svolgimento dell'attività professionale giornalistica nelle sedi istituzionali;
- b) di non farsi portatori per conto di enti pubblici o privati, nelle sedi legislative, di interessi estranei alla professione giornalistica;

c) di astenersi rigorosamente dal partecipare dalle tribune con segni di consenso o di disapprovazione, ai dibattiti delle Assemblee.

d) di astenersi dall'effettuare riprese nei luoghi dove non sia consentito.

Il socio o il titolare di permesso provvisorio di accesso, che contravvenga alle norme di cui sopra, e che mantenga un contegno non conforme - anche nel rapporto con i singoli parlamentari e con gli altri soci - al decoro ed al prestigio della categoria, è richiamato dai membri del Consiglio direttivo, anche su segnalazione dei componenti del Collegio di Garanzia.

Nel caso di comportamenti contrari alla lettera b) del presente articolo persistendo il comportamento scorretto dopo il primo richiamo la sanzione successiva è quella della sospensione.

Per tutte le altre condotte in contrasto con il presente articolo, persistendo il comportamento scorretto e risultando vano un secondo richiamo, il socio o il titolare del permesso temporaneo è fatto senz'altro allontanare dalla tribuna e dalle sedi del Parlamento riservando al Consiglio direttivo le sanzioni che saranno comminate in base alle disposizioni contenute nel successivo articolo 19 e, ove prevalenti, in base alle norme specifiche dell'ordinamento professionale.

Il socio è tenuto a dare al Consiglio direttivo tutte le comunicazioni relative ai casi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente Statuto.

L'omissione delle comunicazioni sul proprio status comporta per il socio la sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni, fatta salva la previsione dell'articolo 6.

L'omissione del direttore, se iscritto, comporta la sanzione della censura o, in caso di reiterazione, la sanzione della sospensione fino a 15 giorni.

Ogni anno, in occasione del rinnovo dell'iscrizione, il socio ha il dovere di compilare un questionario contenente anche l'attestazione richiesta dall'articolo 6.

ARTICOLO 19

Le sanzioni sono:

a) il richiamo;

b) la censura;

c) la sospensione, anche per più di una volta, sino a un massimo di 30 giorni consecutivi dall'accesso alle sedi parlamentari;

d) l'espulsione".

SONO DA CONSIDERARE ABOLITE:

1) La disposizione transitoria attuale

2) Le note a verbale n. 1, 2, 3, 5, 6 e 7

3) Rimane in vigore solo la nota a verbale oggi identificata con il n. 4, che recita:

4) all' articolo 5: la data del 4 marzo 1992 è quella dell' entrata in vigore dello Statuto precedente che porta da 15 a 25

anni la durata dell'iscrizione necessaria per diventare socio anziano;

4) Si inseriscono le seguenti note a verbale:

a. "all'art. 3, comma f1) La quota di 24 tessere come limite massimo riconosciuto all'informazione radiofonica RAI risulta dalle delibere del Consiglio direttivo successive all'unificazione dei GR (1991) e del Gr unificato con GR Parlamento (2014)"

- b. *“All’art. 3 commai) L’attribuzione delle tessere a Televideo Rai è conservata fino alla definizione del futuro della testata, e verranno poi riassegnate alla struttura che assorbirà il servizio”.***
- c. *“All.art.5 comma d) Il consiglio direttivo, può - se ne riconosce le condizioni - rilasciare permessi temporanei anche a giornalisti con contratti a tempo determinato o che stiano effettuando un periodo di sostituzione di altro collega o un periodo di stage***